

Delibera n° 2066

Estratto del processo verbale della seduta del
16 novembre 2013

oggetto:

DLGS 102/2004. ADOZIONE DEI VALORI DELLE PRODUZIONI E DEI PREZZI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ORDINARIETA' PRODUTTIVA DELLE PRODUZIONI REGIONALI VEGETALI ED ANIMALI PER L'ANNO 2013.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	assente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. i) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;

Visto il Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ed in particolare l’articolo 11 Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche;

Vista la Comunicazione della Commissione (2006/C 319/01) pubblicata in data 27 dicembre 2006 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea concernente gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 che apporta modifiche al decreto legislativo 102/2004;

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 82/2008 che evidenzia le finalità del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN), e che al successivo comma 3, lettera b), dispone la possibilità di erogare aiuti compensativi a favore delle aziende agricole, nel caso di danni alle produzioni ed alle strutture aziendali non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale;

Visto l’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, del decreto legislativo 102/2004, modificato con l’articolo 1, comma 1, lettere o), p) e q) del decreto legislativo 82/2008, che stabilisce le seguenti tipologie di aiuto concesso in forma singola o combinata a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell’efficacia dell’intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato, elevabile fino al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al tasso agevolato previsto dalla norma stessa;

c) contributi in conto capitale fino al all’80 per cento dei costi effettivi del danno accertato alle strutture aziendali ed alle scorte, elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999;

Preso atto che il sopracitato Regolamento (CE) n. 1875/2006 all’art. 11 comma 8 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2010 gli aiuti compensativi siano ridotti del 50 per cento nel caso di agricoltori che non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente piu’ frequenti nella regione;

Ritenuto opportuno per motivazioni riguardanti la disponibilità di risorse, consentire la presentazione delle domande rivolte esclusivamente all’ottenimento dei contributi in conto capitale;

Considerato che possono beneficiare dei citati interventi compensativi, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione iscritte nel registro delle imprese, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile;

Riscontrato che la normativa di settore impone la necessità di determinare l’ordinarietà delle singole produzioni da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato;

Preso atto che tale determinazione assume una valenza particolarmente importante sia nella fase di presentazione della domanda da parte dell’utente danneggiato dall’evento atmosferico eccezionale che nella successiva fase di controllo da parte delle competenti strutture regionali;

Visto il decreto SIASA/1157 di data 17 giugno 2013 riguardante l'individuazione delle produzioni unitarie medie delle colture ai fini della determinazione dei valori assicurabili con le polizze agevolate, emesso in adempimento alle disposizioni recate dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di data 31 gennaio 2013 n. 1934 relativo alla approvazione del Piano assicurativi agricolo per il 2013;

Atteso che gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio hanno provveduto a segnalare per il 2013, valori delle produzioni e dei prezzi delle principali produzioni vegetali evidenziati negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5;

Visto l'ulteriore allegato 6 riguardante i valori regionali relativi alla ordinarietà delle produzioni animali per l'anno 2013;

Ritenuto di adottare i valori riportati negli allegati indicati come riferimento per la determinazione dei danni causati da avversità atmosferiche per il 2013, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto comunque che tali valori vanno intesi come medie e che quindi, nella presentazione della domanda di risarcimento danni da avversità atmosferiche di cui al citato decreto legislativo 102/2004, il richiedente ha la facoltà, motivando e documentando, di poter indicare anche valori diversi da quelli proposti;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di adottare, per le avversità atmosferiche eccezionali del 2013, ed ai fini della corresponsione degli interventi compensativi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, i valori delle produzioni vegetali ed animali e relativi prezzi riportati nei allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

2. Di precisare che tali valori vengono indicati come medie e che quindi i beneficiari delle provvidenze hanno la facoltà, di potersi discostare dagli stessi, motivando e documentando tali scostamenti.

3. Di consentire, per le motivazioni indicate in premessa, la presentazione delle domande rivolte esclusivamente all'ottenimento dei contributi in conto capitale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE